



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 376 DEL 11/08/2016

Oggetto: Revoca in autotutela della determinazione n. 218 del 18/05/2016 di approvazione dell'Avviso Pubblico e di tutti gli allegati della procedura di gara per l'affidamento dei servizi attinenti alla comunicazione integrata della CCIAA di Napoli e delle proprie Aziende Speciali.

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE RISORSE

Vista la Legge n.580/93 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal Decreto Legislativo n.23/10;

visto il Decreto Legislativo n.165/01, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;

vista la determinazione del Segretario Generale n. 130/2016 del con la quale è stata prorogata alla Dott.ssa Ilaria Desiderio la direzione ad interim dell'Area Gestione Risorse;

visto il D.P.R. 254/2005, in particolare l'art. 47, secondo il quale la scelta della forma di contrattazione è di competenza del Dirigente dell'Area Gestione Risorse, sentito il Dirigente dell'Area interessata alla fornitura del servizio e responsabile della spesa;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 201 del 12/5/2016 con la quale il Dirigente dell'Area Programmazione e AA.GG., sulla base del Piano della comunicazione 2016 della Camera e delle sue Aziende speciali, ha approvato il capitolato per l'attivazione della procedura negoziata diretta all'acquisizione dei servizi attinenti la comunicazione della CCIAA di Napoli e delle proprie Aziende speciali, per le due figure di Responsabile per la comunicazione e di Addetto stampa con funzioni di ideatore del Piano di comunicazione integrato e coordinatore tra le Aziende speciali e la CCIAA di Napoli;

considerato che con determinazione dirigenziale n. 218 del 18/05/2016 avente ad oggetto: *"Determinazione a contrarre ex art. 32 D.Lgs 50/2016, per lo svolgimento di una procedura negoziata finalizzata all'acquisizione dei servizi attinenti la comunicazione integrata per le esigenze dell'Ente e delle proprie Aziende Speciali mediante l'individuazione di due figure professionali di "Responsabile della comunicazione e dei rapporti con i media locali e nazionali" e di "Addetto alla comunicazione delle Aziende Speciali ed al piano di comunicazione integrato della CCIAA di Napoli"* si stabiliva:

- di indire due distinte procedure negoziate, una per ciascuna figura professionale richiesta, di "Responsabile della comunicazione e dei rapporti con i media locali e nazionali" e di "Addetto alla comunicazione delle Aziende Speciali ed al piano di



comunicazione integrato della CCIAA di Napoli", ai sensi dell'art. 36, comma 2° lettera b) del D. lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, mediante avviso da pubblicarsi sul profilo web del committente;

- di approvare e per l'effetto di procedere alla pubblicazione sul profilo web del committente CCIAA, dell'allegato Avviso pubblico con il quale si è provveduto all'individuazione degli elementi essenziali del contratto, dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte che ivi si abbiano per ripetuti e trascritti, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

considerato che la suddetta procedura negoziata è stata indetta mediante pubblicazione sul sito web del committente CCIAA di Napoli e la scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stata fissata al giorno 7 giugno 2016;

visto che allo scadere del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati, sono pervenute n. 3 offerte;

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 371 del 10/08/2016 si è proceduto alla revoca della determinazione dirigenziale n. 201 del 12/05/2016 per le seguenti motivazioni:

"tenuto conto che nel corso dello scorso mese di luglio, a seguito della Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 85 del 6.7.2016, sono state completate le complesse procedure di fusione per incorporazione di cinque aziende speciali dell'Ente nella Azienda speciale Eurosportello, ridenominata "S.I. Impresa";

che la costituzione dell'Azienda speciale unica ed i relativi processi di riorganizzazione che ne derivano, incidono in modo sostanziale sul capitolato a suo tempo approvato con la Determinazione dirigenziale n. 201 del 12.5.2016, in quanto le declaratorie delle due figure previste di Responsabile della comunicazione e di Addetto stampa, opereranno in un contesto organizzativo diverso che richiede – in sinergia con l'Organismo politico dell'Ente - una opportuna riconsiderazione delle strategie contenute nel Piano di comunicazione anno 2016 della CCIAA di Napoli e delle sue Aziende speciali relativamente al nuovo soggetto costituito, nonché una rivalutazione dei requisiti, delle funzioni e dei compiti previsti per gli addetti alle attività di comunicazione";

ritenuto necessario, alla luce di quanto esposto, provvedere ai sensi della Legge 241/90, alla revoca in autotutela della Determinazione dirigenziale n. 201 del 12.5.2016 con la quale è stato approvato il capitolato per l'attivazione della procedura negoziata diretta all'acquisizione delle due figure di Responsabile per la comunicazione e di Addetto stampa con funzioni di ideatore del Piano di comunicazione integrato e coordinatore tra le aziende speciali e la CCIAA di Napoli";

dato atto altresì che l'Amministrazione è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e che pertanto, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, per giurisprudenza ormai consolidata, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti, "nei sopravvenuti motivi di pubblico



interesse di natura economica derivanti da esigenze di spending review, nonché da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderata valutazione che evidenzia la non più convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente, al fine di ottenere un risparmio economico" (nel caso di specie determinato dalla incorporazione delle cinque Aziende Speciali nella costituita Azienda unica *ridenominata* "S.I. Impresa);

considerato che il potere di revoca in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile nell'interesse pubblico la prosecuzione della gara;

rilevato che la revoca intervenuta ancor prima della valutazione delle offerte e quindi dell'eventuale dell'aggiudicazione provvisoria, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi, e in cui non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato, non comporta alcun pregiudizio, rientrando nella potestà discrezionale dell'ente pubblico il disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione delle gara;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa costituenti parte integrale del presente dispositivo:

1) di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n.241, della determinazione dirigenziale n.218 del 18/05/2016, di approvazione dell'Avviso Pubblico e di tutti gli allegati che compongono la procedura negoziata indetta per l'affidamento dei servizi attinenti alla comunicazione integrata della CCIAA di Napoli e delle proprie Aziende Speciali ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;

2) di trasmettere il presente provvedimento al provveditore dell'Ente per gli adempimenti di pubblicazione, informazione e notificazione ai partecipanti alla procedura, delle disposizioni di cui al presente provvedimento di revoca, con gli stessi mezzi e forme utilizzati per la pubblicazione della determinazione dirigenziale n. 218 del 18/05/2016 e di tutti gli allegati che compongono la procedura di gara;

3) di provvedere successivamente alla pubblicazione di un nuovo bando di gara all'esito di atto di indirizzo del dirigente dell'Area Programmazione e AA.GG. interessata alla fornitura del servizio, per le motivazioni cui alla determinazione dirigenziale 371/2016.

Il Dirigente dell'Area Gestione Risorse

Dott.ssa Ilaria Desiderio